

Decreto Legislativo 147/2026

Novità in materia di tributi locali

Mercoledì 16 settembre - Lunedì 21 settembre / 11.00-12.30

Relatore: dr. Simone Pellegrin

Art. 1. Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente [1]

► Spunto realizzabile:

a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;

► Obiettivi scontati o su cui i mezzi a disposizione del Comune restano limitati:

c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti; d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti; i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati; f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente; l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.

► Obiettivi troppo ambiziosi e per i quali le coperture sono da individuare:

b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti; g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità; h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;

e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente

Art. 1. Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente [2]

- ▶ Nell'ambito del diritto a un contraddittorio informato ed effettivo precedente all'adozione di un atto autonomamente impugnabile, il Comune ha la facoltà di individuare quali siano:
 - ▶ **a) atti automatizzati** (incrocio di dati già disponibili nelle bd dell'ente, accertamenti per omesso o parziale versamento);
 - ▶ **b) atti sostanzialmente automatizzati** (l'ufficio svolge una limitata attività di verifica o validazione di dati già disponibili);
 - ▶ **c) atti di pronta liquidazione** (l'importo dovuto può essere determinato sulla base di dati già dichiarati o comunque disponibili);
 - ▶ **d) atti di controllo formale delle dichiarazioni** (verifica della correttezza formale dei dati dichiarati e della documentazione prodotta dai contribuenti).
- ▶ Il Comune disciplina nel **Regolamento Generale delle Entrate** (o in altro regolamento dedicato) l'elenco degli atti non sottoposti a contraddittorio preventivo
- ▶ Per consentire l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2027 è preferibile apportare la modifica entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, sebbene non sia vincolante

Art. 2. Riduzione di aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul c/c bancario o postale [1]

- ▶ L'art. 118-ter del D.L. 34/2020 prevedeva già la possibilità di introdurre riduzioni ai contribuenti che optano per la domiciliazione bancaria nel pagamento degli importi dovuti all'ente; introdotte 3 novità:
 - ▶ la disciplina non può essere demandata ad una semplice deliberazione come in passato ma occorre un **regolamento** ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997
 - ▶ si può stabilire un **tetto massimo di importo** dovuto sul quale applicare la riduzione percentuale, oppure optare per uno sconto di importo fisso; ad esempio per una TARI dovuta di € 200 il Comune può applicare uno sconto del 10 % (fino ad un massimo di € 100 di dovuto, quindi 10 € di riduzione) oppure una riduzione fissa pari a € 15
 - ▶ la riduzione è applicabile soltanto alle entrate che non prevedano l'**esclusività del modello F24** per la riscossione, come addizionale IRPEF e IMU
- ▶ Nel caso di applicazione alla TARI occorre comprendere come finanziare l'agevolazione, stante l'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio

Art. 2. Riduzione di aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul c/c bancario o postale [2]

► Operatività dell'ufficio tributi:

- Verificare l'esistenza o la necessità di predisporre una modifica ad hoc di ogni regolamento comunale che disciplina l'entrata per cui si vuole applicare tale beneficio (ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97), passaggio propedeutico e indispensabile
- Configurare i parametri di calcolo nel software gestionale per recepire il tetto massimo di sconto o la cifra fissa deliberata dal Consiglio
- Gestire la fase istruttoria delle richieste di addebito diretto presentate dai contribuenti, verificandone la correttezza e assicurandosi che lo sconto venga applicato solo a chi mantiene attiva e regolare la domiciliazione

► Costi per riduzione del gettito, ma anche vantaggi operativi e risparmi:

- riduzione della morosità da «dimenticanza»
- risparmio sulle attività di sollecito (costi di stampa e imbustamento)
- riduzione dei costi di riscossione coattiva
- minori tempi di realizzazione dell'entrata

► I risparmi potrebbero **compensare** la minore entrata per riduzioni (occorre valutazione)

Art. 3. Adempimento spontaneo degli obblighi tributari [1]

- ▶ Si potrà intervenire, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, attraverso due modalità:
 - mettendo a disposizione del contribuente **elementi e informazioni** relativi alla determinazione dell'obbligazione tributaria → regolarizzazione mediante **ravvedimento**
 - inviando **avvisi bonari** in caso di tardivo, parziale od omesso versamento → regolarizzazione con applicazione di una **sanzione ridotta**
- ▶ **Prima della modifica:** non era disciplinato uno specifico strumento pre-accertativo per sollecitare la regolarizzazione dei versamenti con applicazione di una sanzione ridotta
- ▶ **Dopo la modifica:** viene riconosciuta agli enti la possibilità di creare uno spazio intermedio tra l'inadempimento e l'accertamento, offrendo al contribuente un'ulteriore possibilità di regolarizzazione
- ▶ La regolarizzazione conseguente all'avviso **non comporta il venir meno della sanzione**. Il suo mantenimento, seppure in misura ridotta, consente di favorire l'adempimento senza equiparare la posizione di chi provvede successivamente a quella dei contribuenti che hanno adempiuto correttamente e nei termini, conservando al tempo stesso una funzione deterrente.

Art. 3. Adempimento spontaneo degli obblighi tributari [2]

- ▶ **Determinazione della sanzione ridotta:** la norma richiama l'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 e, dal **1° gennaio 2027**, l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 173/2024
→ le disposizioni richiamate **non individuano direttamente una specifica percentuale di riduzione**: resta quindi aperto il problema della concreta determinazione della sanzione ridotta applicabile dagli enti locali.
- ▶ **Termine di 60 giorni:** il contribuente, dal ricevimento della comunicazione, può:
 - Fornire chiarimenti;
 - Trasmettere ricevute di versamento e altra documentazione utile;
 - Segnalare dati o elementi non considerati dall'Ente.
- ▶ **Effetti del termine:** l'espressa previsione dei 60 giorni sottintende una limitazione all'emissione del successivo accertamento; tale termine **non comporta una sospensione generalizzata dell'attività di controllo**: l'ufficio può continuare le proprie verifiche

Art. 3. Adempimento spontaneo degli obblighi tributari [3]

- ▶ **Impatto organizzativo:** l'introduzione di una fase preventiva comporta **un'attività amministrativa aggiuntiva** da integrare nelle proprie procedure di controllo e riscossione.
- ▶ Tale maggiore attività può consentire di recuperare le somme già nella fase bonaria, anticipandone la riscossione e riducendo il numero delle posizioni per le quali sarà necessario procedere con l'accertamento
 - Riduzione accertamenti: **risparmio** di tempo e costi connessi alla predisposizione e alla notifica degli atti (compresi eventuali aggi riconosciuti alle società di supporto)
- ▶ Il recupero nella fase bonaria consente all'ufficio di concentrare le proprie risorse sulle posizioni che rimangono **effettivamente irregolari**, con una possibile riduzione anche delle successive attività di riscossione coattiva e potenziale contenzioso
- ▶ L'effettiva convenienza dello strumento dipenderà dalla capacità del singolo ente di integrare questa nuova fase nelle proprie procedure di controllo e riscossione

Art. 4. Estensione ai tributi locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza»

- ▶ L'imprenditore potrà formulare proposte transattive (oltreché alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle Entrate) anche agli enti pubblici territoriali per il pagamento, parziale o dilazionato, del debito tributario e dei relativi accessori
- ▶ **Prima della modifica:** riserva di legge impediva accordi transattivi (indisponibilità dell'obbligazione tributaria, articolo 23 Cost. impone che la stessa non possa essere liberamente modificata o negoziata se non nei casi espressamente previsti dalla legge)
- ▶ **Dopo la modifica:** gli enti territoriali, con regolamento, possono prevedere forme di definizione agevolata dei crediti

Aspetti da disciplinare con Regolamento:

- ▶ l'esclusione o la riduzione degli interessi
- ▶ l'esclusione o la riduzione delle sanzioni
- ▶ delimitazione dell'ambito oggettivo e temporale di applicazione
- ▶ definizione delle condizioni e delle modalità di accesso

Finalità: miglioramento dell'efficacia della riscossione

Artt. 5 e 6. Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali e vigilanza

- ▶ Revisione della disciplina concernente i soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali (art. 53 d.lgs. 446/1997)
- ▶ Istituzione di due nuove commissioni:
 - ▶ Per la tenuta dell'albo (MEF, Min. Int., EE.LL.)
 - ▶ Per l'adozione delle linee guida ispiratrici di contratti, remunerazione, rendicontazione
- ▶ Revisione modalità di riversamento somme incassate con PagoPA (le somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza)
- ▶ Revisione misure minime di capitale per l'iscrizione alle diverse sezioni dell'albo
- ▶ *NeoPA è iscritta alla sezione per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti*

Artt. 7 e 9. Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali / Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali

- ▶ Art. 7 - Due interventi di aggiornamento di norme già esistenti con riferimento all'ingiunzione di pagamento e alla TASI
- ▶ Introdotte eccezioni al versamento diretto ai Comuni:
 - ▶ entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso;
 - ▶ entrate da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi;
 - ▶ versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio.
- ▶ Art. 9 - L'intervento riguarda principalmente il coordinamento della normativa vigente con il nuovo quadro legislativo (con rinvio ai diversi Testi Unici approvati con entrata in vigore dal 2027), senza modificare la disciplina dell'accertamento esecutivo
- ▶ Obbligo informativo di presa in carico della riscossione coattiva sussiste solo se il soggetto che procede è diverso da colui che ha provveduto alla fase accertativa

Art. 11. Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali [1]

► Incentivo al 100%:

- Per il triennio 2026-2028, i Comuni incassano l'intero gettito recuperato dallo Stato grazie alle loro segnalazioni qualificate (raddoppiato rispetto al precedente 50%)

► Funzionamento dell'incentivo:

- Solo incassi effettivi: Il ristorno al Comune spetta esclusivamente sulle somme incassate in via definitiva (imposte, sanzioni e interessi), non sul valore presunto dell'accertamento
- Iter Collaborativo: Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate/GdF tramite il sistema Siatel/PuntoFisco
- Accordi Territoriali: attivazione regolata da Protocolli d'Intesa Regionali e Regolamenti Comunali di Organizzazione

► 5 ambiti di segnalazione:

- 1. Commercio e Professioni: attività abusive o compensi palesemente incoerenti
- 2. Urbanistica e Territorio: abusivismo edilizio e variazioni d'uso non dichiarate
- 3. Proprietà ed Edilizia: immobili non accatastati o locazioni "in nero"
- 4. Residenze Fittizie: trasferimenti esteri/altri Comuni per eludere l'IRPEF
- 5. Beni di Lusso: auto/barche di valore a fronte di redditi nulli o irrisori

Art. 11. Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali [2]

- ▶ Costituisce opportunità di autofinanziamento, ma presenta complessità operative:
 - ▶ Non considerate le segnalazioni generiche: il sistema scarta i semplici «sospetti»; occorre un fascicolo indiziario complesso incrociando i dati di anagrafe, catasto, ufficio attività produttive e polizia locale
 - ▶ Discrezionalità dell'Erario: AdER valuta se procedere; archiviazione non sempre motivata
 - ▶ Tempi di Riscossione: tra accertamento, eventuale contenzioso con 3 gradi di giudizio e riscossione coattiva trascorrono dai 3 ai 7 anni
 - ▶ Uffici sottorganico: il personale dell'ufficio tributi è assorbito dall'ordinario tributario locale
 - ▶ Priorità Tributi Locali: l'accertamento diretto IMU/TARI risulta più favorevole al Comune sia in termini di tempistiche più rapide sia perché permette di agire in piena autonomia
 - ▶ Potenziale frizione politico-sociale: soprattutto nei piccoli Comuni la segnalazione erariale potrebbe creare resistenze politiche e tensioni sul territorio

Art. 12. Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali [1]

- ▶ La disciplina delle **sanzioni amministrative applicabili ai tributi locali** viene coordinata con la disciplina generale in materia sanzionatoria e con il nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), dal **1/1/2027**
- ▶ La qualificazione espressa delle sanzioni come “**amministrative**” ha carattere terminologico e non comporta conseguenze operative per gli uffici
- ▶ Confermata, per i tributi regionali e locali, la disciplina relativa all’**omesso o parziale versamento** ed estesa quella sull’**incompletezza dei documenti di versamento**:
 - ▶ *Se il pagamento è stato effettuato, ma il documento non consente di **identificare** il soggetto o imputare correttamente la somma versata, è prevista una **sanzione da 100 a 500 euro** (range rimasto)*
- ▶ **Profilo applicativo**: resta da chiarire l’applicazione della sanzione quando il mancato abbinamento del pagamento non sia imputabile al contribuente, ma all’intermediario bancario o postale

Art. 12. Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali [2]

- ▶ **Ravvedimento operoso:** estesa ai tributi locali la disciplina art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997. L'avvio dell'attività di controllo, anche se conosciuto dal contribuente, non preclude il ravvedimento, che resta possibile fino alla notifica degli atti ostativi (avvisi di accertamento)
- ▶ **Nuove misure sanzionatorie:** vengono sostituite le precedenti forbici previste per omessa e infedele dichiarazione con **percentuali fisse**. In particolare, per la **TARI**:
 - omessa dichiarazione: dal 100%-200% → 100%, minimo € 50
 - infedele dichiarazione: dal 50%-100% → 40%, minimo € 50
- ▶ **Decorrenza:** le nuove misure si applicano alle **violazioni commesse dal 1/1/2027** → se accertate violazioni precedenti, continuerà ad applicarsi il **precedente regime sanzionatorio**
- ▶ **Impatto operativo:** verificare l'adeguamento di regolamenti, software gestionali e modelli di accertamento, assicurando la corretta gestione dei due regimi
- ▶ **PRO:** maggiore uniformità e semplificazione dell'attività di accertamento
- ▶ **CONTRO:** elimina la possibilità per l'ente di **graduare la sanzione** in relazione alla fattispecie

Art. 26. Semplificazione in materia di imposta municipale propria

- ▶ Introdotto il nuovo comma 768-bis dell'art. 1 L. 160/2019, che introduce la Dichiarazione IMU esclusivamente telematica (confermato il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della variazione)
- ▶ **Come cambia l'adempimento:**
 - ❑ Un unico modello telematico per la dichiarazione IMU
 - ❑ La dichiarazione resta valida negli anni successivi, salvo variazioni dei dati, anche nei casi in cui oggi era previsto che dovesse essere presentata annualmente (Enti non commerciali, beni merce...)
 - ❑ Benefici ed esenzioni possono essere attestati direttamente nel modello
- ▶ **Disposizioni transitorie**
 - ❑ Abrogazione dei precedenti commi 769 e 770 (dichiarazione persone fisiche ed enti non commerciali)
 - ❑ In attesa del nuovo decreto ministeriale, restano utilizzabili gli attuali modelli di dichiarazione
- ▶ **PRO:** per il contribuente maggiore uniformità e chiarezza e per il Comune dati gestibili in formato digitale; possibilità di semplificare i controlli e l'incrocio dei dati e riduzione degli adempimenti legati alla gestione di modelli cartacei o trasmessi con modalità differenti
- ▶ **CONTRO:** dipendenza dal canale telematico: l'effettiva semplificazione per i Comuni dipenderà dalla capacità dei sistemi telematici di acquisire e integrare correttamente i dati (formazione del personale e adeguamento sw)

Art. 32. Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata [1]

- ▶ Disciplina il trattamento ai fini IMU dei fabbricati per i quali la rendita catastale è stata impugnata a seguito di una rettifica dell'Agenzia delle entrate: il Comune può accertare l'eventuale maggiore IMU dovuta in conseguenza della differenza tra la rendita catastale proposta e quella successivamente rettificata.
- ❑ Il Comune può recuperare la maggiore IMU derivante dalla rendita rettificata, **a decorrere dalla presentazione degli atti catastali**
- ❑ Il termine di accertamento è collegato alla controversia: **entro il 31 dicembre del 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza**
- ❑ Sul recupero si applicano **solo gli interessi legali** → nessuna sanzione per il periodo oggetto della controversia
- ▶ **Dopo la sentenza definitiva:**
 - ❑ Se è stata confermata la rendita più alta, il contribuente deve adeguare i versamenti storici retroattivamente (a partire proprio dalla data del DOCFA) (*decorre da notifica o è sufficiente la sentenza?*)
 - ❑ Per le scadenze successive alla notifica della rendita, l'eventuale insufficiente versamento torna a essere soggetto alla disciplina sanzionatoria ordinaria (art. 13 D.Lgs. 471/1997)

Art. 32. Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata [2]

- ▶ **PRO:** il termine di accertamento IMU viene sganciato dalla singola annualità e collegato alla definizione della controversia catastale, evitando la prescrizione/decadenza del recupero durante il contenzioso
- ▶ **CONTRO:**
 - ▶ **Rischio di comportamento opportunistico:** il contribuente può avere interesse a impugnare la rendita e rinviare il pagamento della maggiore IMU, sapendo che per il periodo della controversia sono dovuti solo interessi legali e non sanzioni
 - ▶ **Differimento del gettito:** il Comune può recuperare la maggiore imposta solo dopo la definizione della controversia catastale, con possibile ritardo anche di diversi anni
 - ▶ **Possibile contenzioso interpretativo:** distinguere tra il periodo coperto dalla disciplina speciale e quello successivo alla notifica della rendita definitiva, dal quale torna a operare il regime ordinario delle sanzioni
 - ▶ **Squilibrio potenziale:** il Comune recupera l'imposta dopo anni, applicando al periodo retroattivo solo gli interessi legali

Art. 32. Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata [3] - Esempio

- ▶ Rendita proposta: € 500 → Rendita rettificata Agenzia Entrate nel 2026: € 1.000

2026-2032

- ▶ Il contribuente impugna la rendita e continua a versare IMU su € 500
- ▶ La controversia si conclude con sentenza definitiva nel 2032 con rendita definitiva di € 1.000
- ▶ Il Comune recupera la differenza IMU '26-'32 + interessi legali (non attende notifica rendita)
- ▶ Nessuna sanzione sul recupero retroattivo

01/01/2033 - notifica della rendita definitiva (art. 74, comma 1, della L. 342/2000)

- ▶ Da questo momento il contribuente deve calcolare l'IMU sulla rendita di € 1.000 (acconto 2033)
- ▶ Se continua a versare sulla rendita di € 500 → insufficiente versamento → sanzione ordinaria

In sintesi

- ▶ **Periodo della controversia** → recupero + interessi, senza sanzioni
- ▶ **Dopo la notifica della rendita definitiva** → obbligo di adeguamento + regime sanzionatorio ordinario pe omesso versamento (25%)
- ▶ E' di immediata applicazione anche per le controversie in corso, essendo una norma di natura procedurale ed interpretativa entrata in vigore il 12 agosto 2026

Art. 27. Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine

- ▶ L'articolo 27 aggiorna i rinvii contenuti nell'art. 38 del D.L. 124/2019, coordinando la disciplina dell'IMPi con la nuova IMU prevista dalla legge 160/2019
- ▶ **Base imponibile – lettera a)**
Il riferimento alla previgente disciplina è sostituito dal rinvio all'art. 1, comma 746, della legge 160/2019. Il criterio di calcolo resta sostanzialmente invariato: per le piattaforme marine si applica il valore contabile previsto per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. L'applicabilità di tale criterio era già stata chiarita dal MEF con la risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020
- ▶ **Deducibilità – lettera b)**
Il rinvio alla disciplina previgente è sostituito dal richiamo all'art. 1, comma 772, della legge 160/2019. L'IMPi relativa agli immobili strumentali continua a essere:
 - deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo;
 - indeducibile ai fini IRAP
- ▶ **Conclusione:** l'intervento aggiorna e razionalizza i riferimenti normativi, senza modificare sostanzialmente né il criterio di determinazione della base imponibile né il regime di deducibilità dell'IMPi

Art. 29. Modifiche all'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 in materia di tassa sui rifiuti

► La revisione totale dell'articolo 238 elimina il riferimento alla fuoriuscita

Saggia decisione: rinviare in toto alla disciplina della L. 147/2013 la disciplina dei prelievi relativi ai rifiuti evitando pluralità delle fonti

Precedenti modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020 avevano generato gran confusione: la fuoriuscita conviveva con la disposizione TARI del comma 649 art. 1 che prevede la riduzione proporzionale della quota variabile

Art. 28. Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti [1]

► Lettere da a) a c) – Eliminazione dei riferimenti alla locuzione «assimilati» nella L. 147/2013

Il legislatore però dimentica (!) il comma 649.

► Lettera d) – introduzione della disciplina della fuoriuscita nella L. 147/2013

Aggiunto il comma 649-bis che sposta la disciplina della fuoriuscita dentro alla L.147/2013

Il legislatore però non abroga il secondo periodo del comma 649 che è in aperta contraddizione con il nuovo testo del comma 649-bis

Confronto tra le due disposizioni attualmente in vigore

- ▶ **Comma 649.** [...] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. [...]
- ▶ **Comma 649-bis.** Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, [...], al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- ▶ Il Ministero della Transizione Ecologica aveva dato una propria lettura in base alla quale la riduzione disposta dal comma 649 “deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo il riciclo”. Cass. 5786/2023 su Regolamento Comunale che aveva escluso «recupero»
- ▶ Perché il legislatore lascia la locuzione «speciali assimilati agli urbani» che elimina altrove?
- ▶ Vincoli aggiuntivi per la disciplina fuoriuscita: che senso avrebbero se si potesse continuare ad applicare la disposizione vigente?

Art. 28. Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti [2]

► Lettera e) – Copertura dei costi accessori

Disciplina precedente: Il comma 654 prevede la copertura integrale dei costi del servizio, senza menzionare espressamente i costi accessori. E' ARERA a definire quali siano i costi del servizio.

Novità (!): Il comma 654 specifica la possibilità di inserire nella copertura anche i costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, come lo spazzamento stradale. Se coperti dalla tariffa, devono risultare nei PEF e nei bilanci dei soggetti affidatari.

Effetto: La previsione lascia spiazzati: il costo di spazzamento stradale non è affatto accessorio ma componente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

► Lettera f) e comma 3 – Compostaggio aerobico individuale

Disciplina precedente: La riduzione era prevista dall'art. 208, comma 19-bis, del D.Lgs. 152/2006.

Novità: La previsione già contenuta nell'art. 208, comma 19-bis, del D.Lgs. 152/2006 viene inserita nel comma 658 della legge 147/2013. Art. 28 comma 3 abroga la disposizione del Codice dell'ambiente.

Effetto: La riduzione non viene introdotta ex novo, ma trasferita dal Codice dell'ambiente alla disciplina legislativa della TARI. Il testo approvato riproduce la disposizione abrogata senza modifiche sostanziali: restano invariati i beneficiari e i presupposti applicativi. La norma continua a non determinare la misura percentuale della riduzione da disciplinare con Regolamento TARI

Art. 28. Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti [3]

► Lettere g) ed h) – Termine di 90 giorni per la dichiarazione di inizio possesso e di variazione

Disciplina precedente: La dichiarazione iniziale e le modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati, dalle quali conseguisse un diverso ammontare del tributo dovuto, dovevano essere comunicate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui erano intervenute. Il comma faceva riferimento alla IUC

Novità: La dichiarazione TARI di apertura e variazione deve essere presentata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro **90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione o dalla variazione**

Effetto: Il termine viene sensibilmente anticipato, in linea a quanto introdotto da ARERA nel TQRIF. Indubbi vantaggi operativi e di tempestività nella disponibilità delle informazioni per gli uffici tributi. Modifica regolamenti

► Lettera i) – Sostituzione di «IUC» con «TARI»

Nel comma 690 il riferimento alla «IUC» viene sostituito con «TARI». La modifica riguarda gli obblighi del soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.

Criticità: Il comma 780 della legge 160/2019 ha abrogato la disciplina della IUC relativa a IMU e TASI, mantenendo ferme le disposizioni sulla TARI. Il D.Lgs. 147/2026 aggiorna alcuni riferimenti terminologici, ma non interviene in modo sistematico sull'intero testo:

→il comma 701 continua a richiamare le disposizioni concernenti la «IUC»

→il comma 703 conserva la formula secondo cui l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU

Artt. 30. Modifiche in materia di canone unico [1]

- ▶ Sentenza del 1/05/2026 n. 12225/Sezioni Unite della **Corte di Cassazione**:
Il canone unico patrimoniale di cui all' art. 1 , commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria
- ▶ **Conseguenze**: ripensare all'entrata come un tributo (revisione del Regolamento, riflessi contabili, giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria...). Art. 30:
 - ▶ Le delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria devono essere trasmesse al Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione delle stesse sul portale a decorrere dall'anno 2026;
 - ▶ Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico già adottate per gli anni d' imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il **termine perentorio del 31 ottobre 2026**
 - ▶ **Comunicato del 18 agosto 2026 Dip. Fin.** «Apertura nell'applicazione informatica "Gestione altri tributi comunali" del Portale del federalismo fiscale, all'interno della sezione denominata "*Canone unico - art. 1, commi 816 ss. L. n. 160/2019*", delle annualità dal 2021 al 2025»
(<https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Comunicato-Canone-unico-apertura-anni-2021-2025-18.08.26.pdf>)

Art. 31. Modifiche in materia di canone unico [2]

- Modificato il presupposto del canone unico per la parte occupazione suolo pubblico:

Il presupposto del canone è:

*a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico **con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile***

- L'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993 escludeva dal presupposto impositivo TOSAP le occupazioni dello spazio soprastante il suolo realizzate con quei manufatti
- Nella disciplina istitutiva del Canone Unico non era stata riproposta l'esclusione e ciò aveva generato incertezza ed applicazione del Canone per alcuni enti anche su quelle fattispecie
- Cassazione - Sentenza 5 novembre 2019, n. 28339: è assoggettabile al prelievo un camminamento chiuso e abitabile, sopraelevato rispetto alla strada, costruito per collegare due abitazioni (in quanto non assimilabile a un balcone, a una veranda o a un bow-window).
L'esclusione di legge va quindi applicata come sempre in modo letterale e restrittivo